

Gestione ex Inpdap

Roma, 25 gennaio 2012

NOTA OPERATIVA N. 1

OGGETTO: Corresponsione per l'anno 2012 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l'anno 2012 è pari ad € 9.370,34 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 720,80), le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell'anzianità contributiva posseduta.

La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).

I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. quattordicesima mensilità riceveranno, allegato al CUD 2012, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2012 (all. 1 e 2).

In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2011 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012, dovranno comunicare entro il 10 maggio 2012 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2012 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2012 l'importo corrispondente.

I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2012 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2012 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre 2012 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:

- entro il **31 maggio 2012** per coloro che hanno già percepito nell'anno 2011 la somma aggiuntiva ovvero che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012;
- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.

IL DIRIGENTE GENERALE f.to Giorgio Fiorino